



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

U.O. Segreteria Direzionale

Tel 0971310546

mail: [maria.mariani@aspbasilicata.it](mailto:maria.mariani@aspbasilicata.it)

Potenza, 28 maggio 2015

Prot. n. 75382

Ai direttori  
U.O. Attività Tecniche  
U.O. Provveditorato  
U.O. Affari Generali  
U.O. SIA  
Loro sedi

E p.c.

Al Responsabile aziendale trasparenza  
Sede

Al direttore amministrativo  
sede

OGGETTO: Obbligo di formazione contratti ed accordi tra pubbliche amministrazioni in modalità elettronica.

Come noto l'art. 6, comma 3, del D.L. 18.10.2012 n. 179, c.d. decreto sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha modificato l'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Il comma 13 dell'art 11 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede testualmente "il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata"; fissandone la decorrenza al 1° gennaio 2013.

Lo stesso art. 6 del D.L. n. 179/2012 ha, con il comma 2, modificato l'art. 15 della L. n. 241/90 introducendo il comma 2 bis a norma del quale "A far data dal 1 gennaio 2012 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, a pena di nullità degli stessi".

Successivamente il D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito con modificazioni nella L. 21.02.2014 n. 9 ha stabilito che l'obbligo della forma elettronica dei contratti pubblici a pena di nullità degli stessi decorre dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata.

In linea con le misure di digitalizzazione della pubblica amministrazione il legislatore ha chiarito in via definitiva l'obbligatorietà della forma elettronica anche per i contratti stipulati mediante scrittura privata.

Si ricorda che il contratto, come pure l'accordo ex art. 15 della L. n. 241/90, formato in violazione dell'obbligo di stipulazione in modalità elettronica è nullo e che la violazione delle predette norme in materia di forma dei contratti e degli accordi rileva ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

In attesa di una regolamentazione unitaria da parte dell'Azienda che disciplini le modalità di stipula e di sottoscrizione degli accordi e dei contratti in modalità elettronica, nonché la loro conservazione ed il rilascio di copie si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di sottoscrivere i documenti in formato elettronico e di curarne la conservazione su supporto elettronico anche pdf in attuazione della normativa richiamata.

Cordiali saluti

Il dirigente amministrativo  
Dott.ssa Maria Mariani